



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione F  
Via Liguria, 26  
00187 Roma

OGGETTO: Richiesta intervento del Garante nella vicenda “Canoni Twin/Raccoglitori”

Premesso che in data 11/9/1999 la società’ Sarabet S.r.l veniva dichiarata vincitrice della gara per la gestione della corsa dei cavalli denominata “Scommessa Tris” con decorrenza dal 01/01/2000 e che detta società, per ottemperare agli obblighi previsti per la gestione della Tris, e in conseguenza della totale indisponibilità di una sua rete telematica per la raccolta delle giocate, si rivolgeva a diversi operatori interni, il CO.NA.RI intende puntualizzare quanto segue:

1. la lettera E del contratto di autorizzazione dell’accettazione della Scommessa Tris e di quelle ad esse assimilabili con SaraBet S.r.l. testualmente dice: “il Concessionario ha individuato in Lottomatica S.p.A. per i Raccoglitori Lottisti, Snai S.p.A. per i Raccoglitori Agenti di scommesse e Twin S.p.A. per i Raccoglitori non inclusi nelle precedenti categorie”: non risulta a tutt’oggi che nessun Raccoglitore di Lottomatica S.p.A. e di Snai S.p.A. paghi alcunché per raccogliere le giocate della Corsa Tris;
2. che Twin S.p.A. risulta essere di proprietà esclusiva della Lottomatica S.p.A. e quindi i suoi Raccoglitori devono essere equiparati a quelli di Lottomatica S.p.A., per non incorrere nell’infrazione dell’articolo 2, capitolo D, della legge 287 del 10 ottobre 1990 sulla tutela e concorrenza del mercato :“applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza”;
3. che non esiste nessuna possibilità, per il singolo raccoglitore, di opporsi alle richieste della Twin spa a pagare un canone – comunque esoso- perché la Twin spa ha una chiara ed evidente posizione di forza nei confronti del raccoglitore che si traduce in un abuso della Twin spa nei confronti dei raccoglitori;
4. che da parte della Twin S.p.A., in quanto parte integrante del sistema di raccolta delle giocate e quindi della gestione, e in subordine della Sarabet S.r.l., vi sia una palese violazione dell’articolo 23 del DPR n° 581 del 18/04/1951, che definisce la figura del Gestore, e dell’articolo 20 dello stesso DPR che definisce il sistema di raccolta;

Per quanto sopra esposto lo scrivente CO.NA.RI., ritenendo inammissibile la richiesta di pagamento di un canone per la raccolta del gioco, ritiene che ci siano tutti gli estremi per l’intervento dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza.

**COMITATO NAZIONALE RICEVITORI – CO.NA.RI.**

Sede: Corso della Repubblica, 70 04100 LATINA Telefono 0773.662.423 Fax 06.233.242.183

Email : [info@cronline.it](mailto:info@cronline.it) WEB: [www.cronline.it](http://www.cronline.it)

C.F. 91073260597